

## REGOLAMENTO (CE) N. 1795/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2006

**relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2007 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(3)</sup> e il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo <sup>(4)</sup> fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.
- (2) Il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004 <sup>(5)</sup>, dispone un'esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, di altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate con il codice NC ex 2202 90 10.
- (3) L'esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(6)</sup>, di seguito «l'accordo», approvato con decisione 2004/859/CE. Conformemente al punto IV del

verbale concordato dell'accordo, le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazi.

- (4) Occorre aprire un contingente tariffario per l'anno 2007 applicabile alle bevande analcoliche in questione. In base alle statistiche fornite alla Commissione, il contingente annuale per il 2006 applicabile ai prodotti in questione aperto a norma del regolamento (CE) n. 2028/2005 della Commissione <sup>(7)</sup> è stato esaurito il 31 ottobre 2006. Conformemente al punto IV del verbale concordato dell'accordo, il contingente tariffario per il 2007 andrebbe pertanto aumentato del 10%.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(8)</sup>, stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che i contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento siano gestiti nel rispetto di tali regole.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati che non figurano nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 il contingente tariffario della Comunità fissato nell'allegato è aperto per i prodotti originari della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.
2. Le norme d'origine da applicare reciprocamente ai prodotti di cui all'allegato sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
3. Per le quantità importate che superano il volume del contingente si applica un dazio preferenziale di 0,047 €/litro.

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

<sup>(3)</sup> GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37.

<sup>(5)</sup> GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

<sup>(6)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

<sup>(7)</sup> GU L 327 del 14.12.2005, pag. 7.

<sup>(8)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).